

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA

Il principio della competenza temporale presiede la determinazione del reddito d'impresa.

Secondo tale criterio di competenza temporale, i costi ed i ricavi proporzionali al tempo vanno indicati nel bilancio dell'esercizio di riferimento, indipendentemente dalla movimentazione finanziaria (pagamento).

Ai fini della redazione del bilancio di esercizio si deve, quindi, tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio stesso, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

Il principio di competenza consente di *fermare* annualmente la vita dell'impresa, di per sé in continuo movimento fino all'eventuale cessazione dell'attività, attribuendo a ciascuno il reddito che concorre a formarlo.

In particolare, le società e gli enti il cui bilancio è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea, possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine per la presentazione della dichiarazione.

Gli accertamenti degli uffici relativi alla imputazione temporale dei componenti negativi di reddito non riguardano l'occultamento di materia imponibile, ma aspetti prettamente formali dai quali, in linea di massima, non deriva un pregiudizio economico.

L'*anticipo* o il *ritardo* nell'imputazione a conto economico dei costi può comportare, però, portare a modifiche del risultato imponibile e del relativo momento di pagamento delle imposte.

Tuttavia, la deduzione - nel periodo di imposta di effettiva competenza - di costi oggetto di recupero per mancato rispetto del principio di competenza, può essere in ogni caso riconosciuta.

E, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d'imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica.

Riferimenti normativi:

- art. 109, T.U.n.917/86;
- Circolare n. 23/E del 24 maggio 2010.

Giugno 2010